
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 2699-ter

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 17.6.2010

L'atto n. C 2699-ter recante "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Costa ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla commissione VI (Finanze). L'analisi in Commissione è iniziata e sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. constit.), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio) . L'atto è risultante dallo stralcio dell'articolo 7 del testo C.2699 "Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo" deliberato nella seduta n. 319 dell'11 maggio 2010.

Si propone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo.

Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

Costa; Barbolini

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo
(Già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo di cui all'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.